



COMUNE DI CASALMORANO Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 39 DEL 29.09.2004

ARTICOLO 1

E' costituita nel Comune di Casalmorano la Commissione Comunale per i Servizi alla Persona (già Commissione Assistenza) ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 25 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali.

ARTICOLO 2

La Commissione nominata dalla Giunta Comunale è così costituita:

- Il Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- 3 rappresentanti del gruppo di maggioranza consiliari, scelti anche al di fuori del consiglio comunale;
- 2 rappresentanti dei gruppi di minoranza consiliare, scelti anche al di fuori del consiglio comunale;
- 1 rappresentante a nome delle associazioni iscritte all'Albo comunale nell'ambito sociale
- l'assistente sociale

La Commissione di volta in volta si può avvalere del parere di esperti in materia, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

ARTICOLO 3

La Commissione per i Servizi alla Persona in sintonia con gli indirizzi del Comune finalizzati ai servizi a favore ed alla tutela dei: minori - anziani - disabili - immigrati - situazioni di dipendenza ha i seguenti compiti:

- vigilare sulla organizzazione dei servizi alla persona;
- formulare proposte per il miglioramento dei servizi alla persona;
- esprimere pareri sulle convenzioni riguardanti i servizi alla persona;
- dare indicazioni e suggerimenti per sostenere e sviluppare enti, istituzioni ed associazioni che operano nel settore socio-assistenziale;
- fare proposte sulla revisione del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi;
- definire i criteri per le prestazioni da fornire alle persone.

ARTICOLO 4

La Commissione Comunale per i Servizi alla Persona è convocata dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei presenti.

I componenti che risultino assenti alle sedute della Commissione per tre volte consecutive senza giustificazione, saranno dichiarati decaduti e sostituiti dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dall'Assistente Sociale del Comune, che provvederà a redigere i verbali delle sedute.

ARTICOLO 6

La commissione Comunale per i Servizi alla Persona ha esclusivamente poteri consultivi.

ARTICOLO 7

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

ARTICOLO 8

Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.